

ALLEGATO 9
alla domanda di partecipazione



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI, RISORSE UMANE

Piazza Duomo n.9
53100 SIENA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e
Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO)**

Da ore 24 del 31/12/2007

A ore 24 del 31/12/2008

SEZ. I : RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Compagnia assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per ogni e qualsiasi danno cagionato a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e/o animali in conseguenza di ogni e qualsiasi fatto imputabile a qualsiasi titolo all'Assicurato e verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata la presente assicurazione.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per atti o fatti di persone del cui operato debba a qualsiasi titolo rispondere anche se commesso con dolo o colpa grave, nonché per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/6/1984 n. 222 .

Si specifica che la garanzia opera in conseguenza di un fatto accidentale.

Si precisa che restano esclusi in ogni caso i risarcimenti aventi carattere punitivo e/o sanzionatorio.

Art. 2 – Qualifica di terzi ed estensione soggettiva della polizza

Si conviene fra le parti che, agli effetti della I Sez. della presente polizza, sono considerati “ terzi “ rispetto all'Assicurato, tutti i soggetti, siano questi persone fisiche o persone giuridiche o enti di fatto con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di “terzo” limitatamente alle lesioni patite durante lo svolgimento del proprio incarico o allorché utilizzi le strutture dell'Assicurato in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

I dipendenti ed i lavoratori parasubordinati dell'Assicurato non sono considerati terzi solo allorquando subiscano delle lesioni personali in occasione, a causa o nel corso del lavoro o del servizio: in tal caso, infatti, opera, nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. di cui alla II Sez. del presente contratto.

La I Sez. della presente polizza si estende, infine, alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per tutti i danni cagionati a terzi dagli amministratori dell'Assicurato stesso e da tutti quei soggetti di cui quest'ultimo si avvale per lo svolgimento della propria attività.

Sono compresi nella presente garanzia sia i danni subiti dai suddetti soggetti in occasione o nel corso dello svolgimento delle mansioni o dei compiti loro affidati dall'Assicurato sia i danni provocati dai medesimi a terzi e/o a dipendenti e/o a collaboratori dell'Assicurato in esecuzione delle predette mansioni e dei predetti compiti.

Art. 3 – Rischi assicurati

Strade :

L'Assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario o custode/manutentore delle strade di sua competenza site all'interno del territorio provinciale per tutti danni arrecati a persone, cose, animali e veicoli in transito sulle stesse e causati da difetti od omissioni di custodia e manutenzione comunque determinatisi.

Tra tali difetti ed omissioni sono compresi anche gli ostacoli al traffico generati da eventi atmosferici quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i tratti alluvionati con detriti, i tratti ghiacciati, le frane, gli smottamenti, gli avvallamenti, i cedimenti del piano viabile, gli interramenti di fosse stradali, i cedimenti ed i crolli totali o parziali dei manufatti in genere nonché degli impianti fissi e/o mobili.

L'assicurazione copre altresì la responsabilità per danni derivanti da mancata o incompleta segnaletica stradale sia orizzontale che verticale nonché da difettoso funzionamento dei semafori e ciò pure nel caso in cui quanto sopra si verifichi in conseguenza di un evento atmosferico.

Fabbricati e terreni:

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario o utilizzatore a qualsiasi titolo, di terreni, fabbricati (o porzioni) e loro pertinenze o parti comuni se in condominio nonché dei relativi impianti mobili e fissi compresi gli ascensori, gli elevatori ed i montacarichi.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti dalle antenne radiotelevisive, dai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti sui fabbricati medesimi nonché dagli ampliamenti, dalle sopraelevazioni e dalle demolizioni di questi ultimi. Resta inteso che ove i lavori di cui sopra vengano affidati a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente sull'assicurato per la sua qualità di committente dei medesimi.

Non sono compresi i danni da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali; l'assicurazione comprende, i danni da spargimento di acqua e rigurgito di fogna esclusivamente se conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture.

Cose di terzi a qualsiasi titolo detenute

La presente assicurazione comprende i danni arrecati alle cose che l'Assicurato/Contraente abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, esclusi beni strumentali della Provincia nello svolgimento delle attività istituzionali, ed esclusi i danni causati da furto e incendio. La presente garanzia è prestata con la normativa ed i massimali della Sezione R.C.T. fino alla concorrenza di €

50.000,00 per sinistro e per periodo annuo assicurativo, con franchigia assoluta per sinistro di € 200,00.

Dipendenti e collaboratori

L'assicurazione vale per tutti i danni che i dipendenti dell'Assicurato o coloro del cui operato quest'ultimo si avvale, ivi compresi i Consiglieri, gli Assessori, il Presidente, il Presidente del Consiglio Provinciale, il Segretario e il Direttore generale dovessero causare a terzi nello svolgimento delle loro mansioni, dei loro compiti e delle loro attività.

Rientrano in questa garanzia anche i dipendenti dell'Assicurato limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 c.p..

Resta inteso che sono esclusi dalla presente polizza i danni che gli amministratori ed i dipendenti dell'Assicurato con funzioni di rappresentanza del medesimo come ad es. il Segretario, il Direttore Generale ed i Dirigenti, causino a terzi nell'espletamento del proprio mandato e/o delle proprie funzioni. Per tali danni opera infatti altra polizza *responsabilità civile verso terzi (amministratori e dirigenti)*.

Candidato a prove e concorsi

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le lesioni personali subite dai partecipanti a prove e concorsi indetti dall'Assicurato medesimo per l'assunzione di personale. Rientra nella copertura assicurativa anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a persone e/o cose causati dai partecipanti alle prove ed ai concorsi di cui sopra.

Rischio committenza

La presente polizza comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, per la sua qualità di committente, per tutti i danni cagionati e/o subiti dai propri commissionari (e dai dipendenti dei medesimi) nell'esecuzione dei contratti d'opera, di appalto e di subappalto conclusi con questi ultimi.

Committenza lavori ai sensi del D.Lgs. 494/1996

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 494/1996 (e successive modifiche ed integrazioni) nella sua qualità di committente i lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso. Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e dipendenti) sono considerati terzi. La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori , nonché, ove imposto dal decreto legge suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

Rischio committenza auto

L'Assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi degli artt. 2049 e 1228 c.c, per tutti i danni che i propri dipendenti, amministratori e collaboratori, muniti di

patente di guida, dovessero causare a terzi - ivi inclusi i trasportati - mentre si trovino, nell'adempimento in ogni caso delle loro funzioni e dei loro compiti, alla guida di veicoli di cui l'Assicurato non sia proprietario o non ne sia utilizzatore a qualsiasi titolo.

Resta inteso che la presente assicurazione è operante solo laddove le coperture assicurative di cui benefici il proprietario od il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno non siano sufficienti a risarcire quest'ultimo e nei limiti della differenza fra il massimale di dette coperture assicurative e l'entità del danno stesso.

Guida mezzi meccanici

L'assicurazione si estende a tutti i danni derivanti dall'impiego di veicoli a motore, macchine operatrici in genere, macchinari ed impianti durante l'esplicazione della loro attività per ordine e conto dell'Ente, purché condotti o azionati da soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età e siano provvisti dell'abilitazione prescritta. Resta inteso che sono esclusi i danni ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità della Legge n. 990/1969 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria.

Danni a cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori e di espletamento dei servizi

L'assicurazione si estende ai danni alle cose altrui che si trovino nell'ambito di esecuzioni di lavori o di espletamento di servizi di qualsiasi genere anche se di proprietà dei dipendenti.

Danni da cedimento – franamento del terreno

La garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovute a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro (con il minimo assoluto di € 1.500,00), nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di €100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Per i danni ad altre cose in genere si applica la franchigia di €200,00 per ogni sinistro.

Danni a veicoli in sosta

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni (esclusi quelli da furto) arrecati ai veicoli di terzi o di dipendenti in sosta nell'ambito dei luoghi dove si svolge l'attività dell'assicurato.

Danni a cose altrui utilizzate a qualsiasi titolo dall'Assicurato

La garanzia comprende i danni a cose di terzi in uso a qualsiasi titolo all'assicurato. Sono esclusi i danni da furto, rapina ed incendio.

Danni a condutture e/o impianti sotterranei

La garanzia comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.

Questa estensione di garanzia è prestata con lo scoperto del 10% minimo €250,00 per sinistro. Il limite di esposizione della Società per questa estensione di garanzia viene fissato in €50.000,00 per sinistro e €150.000,00 per anno assicurativo.

Danni a cose di terzi (causale incendio)

La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di € 150.000,00 per i danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute. Tale garanzia opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali altre polizze esistenti per lo stesso rischio.

Danni da sospensione e/o interruzione di attività

La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di €1.500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.

Art. 4 – Altri rischi assicurati

La presente assicurazione comprende altresì i danni derivanti:

- a) dall'esistenza di scuole a vario indirizzo rientranti nelle attività istituzionali dell'assicurato;
- b) dall'esistenza di tipografie e stamperie;
- c) dall'organizzazione e dallo svolgimento di convegni, fiere, tavole rotonde, seminari, mostre e manifestazioni varie;
- d) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e manifestazioni varie compreso i danni derivanti dall'allestimento e dallo smontaggio di stand;
- e) dall'esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, depositi di carburante e di colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché altre simili attività ed attrezzature usate per le esclusive necessità dell'assicurato;
- f) dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, di cartelli, cartelli pubblicitari e striscioni con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente;
- g) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani;
- h) dall'inosservanza della normativa di cui al D.Lgs. n. 626/1994 e successive integrazioni e modificazioni nei confronti del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione nelle sue articolazioni aziendali nonché di ogni altra figura sulla quale gravino gli obblighi connessi alle incombenze da questi previsti;
- i) da animali per i quali l'assicurato sia chiamato a rispondere a qualsiasi titolo

Art. 5 - Esclusioni dalla Garanzia -

Dalla presente assicurazione sono esclusi i danni:

- da furto ;
- ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità della legge . 990/1969 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria;
- derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi;
- derivanti da responsabilità amministrativa e contabile per la quale l'Assicurato è già fornito di altra polizza per responsabilità, appunto, degli amministratori e dei dirigenti;
- derivanti da inadempimenti contrattuali;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- derivanti e/o conseguenti da campi elettromagnetici; tale esclusione deve intendersi operante anche per la garanzia RCO;
- derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo e sabotaggio, guerre, terremoti, alluvioni ed inondazioni;
- di qualunque natura derivanti dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto o l'amianto.

Art. 6 – Massimali

La società assicuratrice, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione R.C.T. fino alla concorrenza di €3.500.000,00 per ogni sinistro.

Si precisa inoltre che per i sinistri che interessino contemporaneamente la polizza R.C.T. e quella R.C.O. l'esposizione della Società Assicuratrice non potrà superare per ciascun sinistro il massimale di €3.500.000,00

Art. 7 – Recupero Franchigia

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste nonché ad accertare e liquidare, nel caso ciò venga richiesto espressamente dalla Contraente, anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie.

Alla scadenza di ogni annualità assicurativa o minor durata contrattuale, la Società comunicherà alla Contraente gli importi anticipati per scoperti e/o franchigie e la Contraente si impegna a provvedere

al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla relativa richiesta, in un'unica soluzione.

Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

Si specifica che la garanzia opera con l'applicazione di una franchigia frontale (sia per danni a persone sia a cose) di euro 2.000= per sinistro.

SEZ. II: RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I DIPENDENTI (R.C.O.)

Art. 8 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124/1965, del D.L. n. 317/1987 e del D.Lgs. n. 38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del cit. D.Lgs. n. 38/2000 addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e per gli infortuni in itinere;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti dai prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui al punto 1 che precede;
3. ai sensi del Codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n. 1124/1965 e del D.Lgs. n. 38/2000 o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro indicati nel presente articolo per morte e per lesioni personali e altresì per il mancato rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 626/1994 e dal D.Lgs. 494/1996.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12/6/1984 n. 222.

Resta altresì convenuto che l'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erranee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Art. 9 – Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano

conseguenze di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per più danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità dell'assicurazione, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 10 – Corsisti e stagisti

L'Assicurazione si estende ai danni subiti da studenti, borsisti, allievi, tirocinanti ecc. che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzioni, stages, studi ecc. a seguito di infortuni subiti in occasione di lavoro o servizio sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del c.p.

Art. 11 – Massimali

La società assicuratrice, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione R.C.O. fino alla concorrenza di €1.500.000,00 per ogni sinistro.

Si precisa inoltre che per i sinistri che interessino contemporaneamente la polizza R.C.T. e quella R.C.O. l'esposizione della Società Assicuratrice non potrà superare per ciascun sinistro il massimale di €3.500.000,00.

Art. 12 – Franchigia e gestione sinistri

Resta fra le parti convenuto che la garanzia è prestata con la franchigia fissa e assoluta per ogni singolo sinistro di €2.500,00.

La compagnia assicuratrice provvederà alla gestione ed alla liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto. Alla fine del periodo assicurativo l'assicurazione provvederà nei confronti dell'Assicurato al recupero di dette franchigie dietro emissione di un documento riportante:

- data del sinistro;
- nominativo del danneggiato;
- importo liquidato;
- data del pagamento;

- importa da recuperare.

SEZ. III: NORME COMUNI SIA ALLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) CHE ALLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Art. 13 – Durata del contratto

Il presente contratto ha decorrenza dalle ore 24 del giorno 31/12/2007 e scade alle ore 24 del giorno 31/12/2008 senza tacito rinnovo.

Art. 14 – Estensione temporale dell'Assicurazione

L'Assicurazione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato:

- a) per tutti i danni rientranti nell'oggetto della presente polizza che si verifichino nel corso della durata della medesima e le cui richieste risarcitorie siano presentate durante tale periodo;
- b) per tutti i danni rientranti nella presente polizza pur se oggetto di denunce pervenute per la prima volta all'assicurazione entro i 5 anni dalla scadenza della medesima e sempre che si riferiscano, ad atti o fatti posti in essere nel periodo della sua durata.

Art. 15 – Pagamento del premio

L'Assicurato provvederà a corrispondere il premio preteso dall'Assicuratore in un'unica soluzione entro e non oltre trenta giorni dalla stipulazione della polizza. Resta comunque inteso che l'Assicuratore dovrà comunque tenere indenne l'Assicurato di tutti i danni, rientranti nella presente polizza, che dovessero verificarsi durante il suddetto periodo.

Art. 16 – Rinuncia alla rivalsa

La Società assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento danni per sinistri liquidati ai sensi della presente polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti e/o Amministratori, salvo che per il caso di dolo dei medesimi

Art. 17 – Efficacia territoriale della polizza

La presente polizza ha validità nel mondo intero.

Art. 18 – Denuncia sinistri

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società Assicuratrice tramite lettera racc. A.R., messaggio fax o e-mail (all'indirizzo comunicato dall'Assicurazione) da inviarsi entro 7 giorni lavorativi da quando ha avuto conoscenza del verificarsi del sinistro; tale termine si riduce a 4 in caso di sinistro mortale.

Art. 19- Aggravamento del rischio e recesso in caso di sinistro

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'Assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 20 – Interpretazione del contratto

Le parti convengono che ogni clausola del presente contratto nessuna esclusa dovrà sempre essere interpretata nel senso più vantaggioso e favorevole per l'Assicurato.

Art. 21 – Spese contrattuali

Le spese contrattuali (contratto in forma pubblica-amministrativa) sono a carico dell'appaltatore.

Art- 22 – Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto; l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e non;
- [Ammontare lordo delle retribuzioni per il 2006 : €13.525.941,71.](#)

Le differenze passive risultanti dalla regolazione, verranno pagate dalla Società entro 15 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione mentre le differenze attive a favore della Società dovranno essere corrisposte dall'Assicurato entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice di incasso.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se nel termine di scadenza di cui sopra l'Assicurato non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la garanzia resta sospesa ai sensi dell'articolo 1901 C.C., fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, rimanendo comunque salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto: il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.

Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R., 30 giugno 1965 n. 1124, e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 23 – Cauzione

A garanzia del puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente polizza, contestualmente alla firma della stessa la Compagnia assicuratrice consegna all'Assicurato una polizza fideiussoria a prima richiesta, senza beneficium escussionis e senza possibilità di opporre eccezione alcuna rilasciata in favore di quest'ultimo da una primaria compagnia assicuratrice/primario istituto di credito pari al 5% del premio richiesto nell'offerta.

Art.24 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la

Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 25- Coassicurazione e delega (opzionale)

L'assicurazione può essere ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa la responsabilità solidale, ma la Delegataria risponde di eventuali inadempimenti delle coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune compreso l'incasso dei premi di polizza.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 del c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Art. 26– Foro competente

Per tutte le controversie relative al presente contratto è competente in via esclusiva il Tribunale di Siena con esclusione pattiziamente accettata di ogni altro Foro.

Art. 27 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CLAUSOLE SPECIALI

ESCLUSIONE DANNI PER GARANZIA RCT/RCO

Ad integrazione di quanto disposto nelle C.G.A. relativamente alle fattispecie di danni esclusi dalla presente polizza, l'assicurazione non è comunque operante – per nessuna delle garanzie prestate – per i danni di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, né per i danni da campi elettromagnetici.

ESCLUSIONE DANNI DA GUERRA TERRORISMO E SABOTAGGIO

Sono esclusi dalla assicurazione di responsabilità civile :

1. i danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
2. i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da , o verificatisi in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
3. i danni causati o derivati da o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo . Per “atto di terrorismo” si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia di uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi politici, religiosi, ideologici o etnici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte.